

## Guida Modulo B32

### Facchinaggio e movimentazione merci

#### IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per tutte le attività di attività di facchinaggio: portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge n° 84/1994.

Il modulo si utilizza per ogni caso di:

- Nuova apertura
- Subingresso
- Trasferimento di sede
- Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell'attività, variazioni dei locali, variazioni della ditta).

#### IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

- Per la cessazione dell'attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;
- Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso, comunicazione di sospensione temporanea dell'attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5 senza il modulo B.

#### QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Il procedimento per l'esercizio dell'attività è l'autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora l'intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli,...). Vedi a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

#### QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Secondo quanto stabilito all'articolo 3, della legge n. 342/1994, l'attività di facchino può essere esercitata *“previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa”*.

## Guida Modulo B32

### Facchinaggio e movimentazione merci

**L'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni della generalità delle attività** sono quindi soggetti a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (procedimento di autocertificazione a 0 giorni).

**Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte** è soggetto a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell'Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

**La cessazione degli esercizi di vicinato** è soggetta a previa comunicazione al Comune (modello C6), e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento.

### QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

La validità del titolo abilitativo è a tempo indeterminato e decade solo a seguito di cessazione o in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'ufficio competente può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa. L'ufficio competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione della pratica.

**L'attività può essere sospesa**, con provvedimento dell'ente competente nei casi indicati nell'art. 9 del decreto n. 221 del 30.06.2003, qualora vengano accertate:

- violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori;
- violazioni del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla Legge 23.10.1960, n. 1369;

## Guida Modulo B32

### Facchinaggio e movimentazione merci

- infrazioni di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e ad ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro derivante da norme di legge o regolamenti o dai contratti collettivi di lavoro;
- mancato adempimento degli obblighi dei contratti secondo quanto indicato dall'art. 11 del decreto.

L'ufficio assegna un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della posizione. La sospensione dell'attività può essere richiesta anche dall'impresa nel caso in cui vengano meno i requisiti di onorabilità e sia iniziato il procedimento di cancellazione; la richiesta di sospensione deve essere presentata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio di procedimento di cancellazione.

La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su richiesta dell'impresa, una sola volta.

**L'attività di facchinaggio viene cancellata** d'ufficio se l'impresa perde uno dei requisiti di onorabilità, senza che sia chiesta la sospensione o se allo scadere della sospensione permangono le cause di cancellazione dell'attività.

Il provvedimento motivato di cancellazione è adottato dal Responsabile del Procedimento per le ditte iscritte nel registro delle imprese, ovvero dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato per le ditte iscritte nell'albo delle imprese artigiane, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

### QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le pratiche	Provincia	Il SUAPE trasmette la pratica agli uffici provinciali per l'esercizio delle le funzioni ad essi attribuite dalla Legge 22.07.1961, n. 628

**Guida Modulo B32**

**Facchinaggio e movimentazione merci**

	<p>Camera di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese</p>	<p>Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la documentazione relativa a qualsiasi procedimento riferito all'esercizio di attività produttive di beni e servizi alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 43 bis del D.P.R. n° 445/2000.</p> <p>La Camera di Commercio esercita la vigilanza sulle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali violazioni che siano segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed è competente all'emissione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione delle ditte iscritte nel registro delle imprese</p>
<p>Imprese artigiane iscritte nell'apposito albo</p>	<p>Albo provinciale imprese artigiane</p>	<p>Il SUAPE trasmette la documentazione relativa a qualsiasi procedimento riferito all'esercizio di attività di facchinaggio. L'albo delle imprese artigiane è competente all'emissione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione delle ditte iscritte</p>

## GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

### 1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

### 2. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

Indica i dati via via richiesti, in particolare individua:

- la tipologia di attività tra quelle disciplinate dal D.M. 221/2003;
- tipologia della ditta: impresa individuale o società artigiana o non artigiana;
- se l'attività viene svolta esclusivamente in una sede o in più sedi.

### 3. REQUISITI

Compila i campi tenendo conto che:

- occorre dichiarare il possesso dei requisiti sulla capacità economico finanziaria dell'impresa.
- i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare della ditta e dalle altre persone indicate nell'art. 7 del DM 221/2003, anche in caso di persone giuridiche, (ognuno dovrà rendere anche le dichiarazioni previste nel modulo D16).

### 4. FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Indica nel riquadro la fascia di classificazione corrispondente ed inserisci i dati richiesti.

**Le imprese di facchinaggio** sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

**Le imprese attive da meno di tre anni**, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.

**Le imprese di nuova costituzione** o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

### 5. ALLEGATI

Seleziona gli allegati che verranno trasmessi insieme alla pratica.

### 6. DATA E FIRMA

Indica luogo, data e nominativo del firmatario.

## Guida Modulo B32

Facchinaggio e movimentazione merci

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Classe	Descrizione
STATO	D.P.R. 18.04.1994, n. 342 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio
STATO	L. 05.03.2001, n. 57 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati – art. 17
STATO	D.M. 30.06.2003, n. 221 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della L. 05.03.2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.
STATO	L. 02.04.2007, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.01.2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
STATO	D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
STATO	D.P.R 07.09.2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D. L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133.
REGIONE	L.R. 20.10.2016 N. 24 - "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" e s.m.i.
REGIONE	Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017

### PER SAPERNE DI PIÙ

L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.